



COMUNE DI BAGNARIA ARSA

C.F. e P.I.
00461800302

P.zza S. Andrea n. 1 – 33050 BAGNARIA ARSA
www.bagnariaarsa.ud.it
comune.bagnariaarsa@legalmail.it

Tel. 0432/929285-927285
Fax 0432/920283

COPIA

Registro Generale n. 1

DECRETO DEL SINDACO

N. 1 DEL 11-04-2017

Oggetto: Nomina del Responsabile della struttura operante come CUC e del Responsabile dell'Anagrafe della Stazione Appaltante (RASA) della Centrale Unica di Committenza di Bagnaria Arsa (CUC Bagnaria Arsa).

IL SINDACO

Visti gli art.37 e 38 del D.Lgs.18 aprile 2016 n. 50, i quali recano una serie di disposizioni in materia di aggregazioni e centralizzazione delle committenze, nonché di qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza;

Considerato in particolare l'art. 37, comma 4 del citato D.Lgs. 50/2016 che definisce le modalità secondo cui un comune non capoluogo di provincia deve procedere in qualità di stazione appaltante all'acquisizione di lavori, forniture e servizi;

Visto l'art. 37, commi 1 e 2 del citato D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi per valori inferiori a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

Dato inoltre atto che l'art. 55 bis della L.R. n. 26 del 12.12.2014 prevede che "I Comuni non capoluogo di provincia del Friuli Venezia Giulia sono soggetti all'obbligo di ricorrere alla centralizzazione della committenza per le acquisizioni di lavori, beni e servizi secondo la disciplina statale vigente in materia, a decorrere dal 01.01.2016, fatte salve: a) la possibilità di avvalersi, alternativamente, delle Unioni territoriali intercomunali ovvero delle convenzioni previste dall'ordinamento locale del Friuli Venezia Giulia; b) la possibilità di procedere autonomamente agli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a € 40.000; c) la potestà regolamentare prevista dalla normativa vigente in materia di economato per la gestione di cassa delle spese di ufficio di non rilevante ammontare, escluse dal campo di applicazione del d.lgs. 12.04.2006, n. 163" (ora D.Lgs. 18.04.2016 n. 50);

Considerato l'articolo 30 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo i fini, la durata, le forme di consultazione, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

Rilevato che analoga disposizione è altresì contenuta nell'art. 21 della L.R. 9.1.2006 n. 1;

Considerato inoltre l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale prevede che:

- a) le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune (comma 1);
- b) a far data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1 comma 1, lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata pena la nullità degli stessi;

Dato atto che i Comuni di Bagnaria Arsa, Torviscosa e Bicinico in data 15.02.2017 (Rep. n.453/2017) hanno stipulato la "Convenzione per lo svolgimento di funzioni comunali relative all'acquisizione di lavori, beni e servizi – gestione della Centrale Unica di Committenza (CUC)", che prevede la gestione, in forma associata, delle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016, mediante individuazione del Comune di Bagnaria Arsa quale ente delegato ad operare come centrale unica di committenza per gli stessi Comuni associati:

Visto l'art. 33-ter, comma 1, del D.L. 179/2012 recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, dalla Legge 17/12/2012 n. 221 che così recita:

<< 1. E' istituita presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture l'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti. Le stazioni appaltanti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture hanno l'obbligo di richiedere l'iscrizione all'Anagrafe unica presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita ai sensi dell'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Esse hanno altresì l'obbligo di aggiornare annualmente i rispettivi dati identificativi. Dall'obbligo di iscrizione ed aggiornamento dei dati derivano, in caso di inadempimento, la nullità degli atti adottati e la responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari responsabili.>>

Rilevato che, in relazione a detto comma 1 del citato art. 33-ter, le stazioni appaltanti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture hanno l'obbligo di richiedere l'iscrizione all'AUSA e di aggiornare annualmente i rispettivi dati identificativi e che, in caso di inadempimento, derivano la nullità degli atti adottati e la responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari comunali responsabili;

Visto l'art. 33-ter, comma 2 del citato decreto legge che demanda all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di stabilire con propria deliberazione le modalità operative e di funzionamento dell'Anagrafe Unica delle stazioni appaltanti;

Visto il Comunicato del Presidente dell'AVCP del 16 maggio 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2013, in cui si stabilisce che le stazioni appaltanti, a partire dal 1° settembre 2013 e comunque entro il 31 dicembre 2013, dovranno comunicare, per l'espletamento del procedimento amministrativo sotteso all'applicazione dell'art. 33-ter del D.L. n. 179/2012, il nominativo del responsabile, ai sensi della legge 241/90, il quale deve provvedere all'iniziale verifica, compilazione e successivo aggiornamento delle informazioni necessarie per il permanere dell'iscrizione nella stessa AUSA, da effettuarsi a cura del medesimo responsabile almeno annualmente e comunque entro il 31 dicembre di ciascun anno;

Visto il successivo comunicato del Presidente dell'AVCP del 28/10/2013, con il quale si forniscono indicazioni operative per la nomina e comunicazione del soggetto "Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante" (RASA) incaricato alla compilazione ed

aggiornamento dei dati da tenere dall'AUSA stessa, nonché si chiarisce che il suddetto responsabile deve essere unico per ogni stazione appaltante (intesa come amministrazione aggiudicatrice) indipendentemente dall'articolazione della stessa in uno o più centri di costo;

Atteso che il suddetto Comunicato del Presidente AVCP del 28/10/2013 fa anche riferimento al Manuale utente pubblicato all'indirizzo <http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/manuali> che descrive le modalità operative con le quali il suddetto responsabile, ai sensi della legge 07/08/1990, n. 241, deve richiedere l'associazione delle proprie credenziali al profilo di RASA;

Evidenziato che:

- ciascuna stazione appaltante è tenuta a nominare con apposito provvedimento il soggetto responsabile incaricato della verifica e/o della compilazione e del successivo aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni e dei dati identificativi della stazione appaltante stessa, il quale viene denominato "Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA);
- la trasmissione del provvedimento di nomina del RASA potrà essere richiesta dall'Autorità di Vigilanza per l'espletamento di eventuali successive verifiche;
- il suddetto soggetto responsabile deve essere unico per ogni stazione appaltante, intesa come amministrazione aggiudicatrice od altro soggetto aggiudicatore, indipendentemente dall'articolazione della stessa in uno o più centri di costo, ed è tenuto a richiedere la prenotazione del profilo di RASA, secondo le modalità operative indicate nel citato Comunicato del Presidente AVCP del 28/10/2013:

Ritenuto che il provvedimento con il quale si devono nominare il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale Unica di Committenza di Bagnaria Arsa, Torviscosa e Biciniccò e il Responsabile RASA della C.U.C. stessa sia di competenza del Sindaco del Comune di Bagnaria Arsa, ex art. 5 comma 2 della citata convenzione;

Posto, quindi, che con il presente decreto sindacale si intende nominare il suindicato responsabile (ai sensi della legge 07/08/1990, n.241), il quale dovrà provvedere:

- 1) all'istituzione e alla gestione della struttura organizzativa operante come Centrale Unica di Committenza fra i Comuni di Bagnaria Arsa, Torviscosa e Biciniccò, finalizzata all'acquisizione di lavori, servizi e beni dei Comuni associati;
- 2) all'iniziale compilazione ed al successivo aggiornamento delle informazioni necessarie per il permanere dell'iscrizione nella suindicata AUSA, secondo i citati Comunicati del Presidente AVCP del 16/05/2016 e del 28/10/2013;

Sentita la Conferenza dei Sindaci la quale ha espresso parere positivo alla individuazione dell'Arch. Michela Lorenzon, TPO dell'Area Tecnica del Comune di Palmanova, di cat.D, quale responsabile della Centrale Unica di Committenza di Bagnaria Arsa;

Preso atto che non sono previsti, per l'incarico di responsabile, specifici oneri di carattere economico e finanziario;

Visto l'art. 50 del T.U. D.Lgs. 267/2000;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale sull'organizzazione degli Uffici e Servizi;

Tutto ciò premesso,

DECRETA

- Di nominare quale Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale Unica di Committenza di Bagnaria Arsa l'Arch. Michela Lorenzon, TPO dell'Area Tecnica del Comune di Palmanova, di cat.D;
 - Di nominare altresì il medesimo funzionario comunale quale Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante "RASA" della Centrale Unica di Committenza di Bagnaria Arsa, il quale viene incaricato della compilazione ed aggiornamento dei dati dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) ai sensi della vigente normativa;
 - Il suddetto RASA avrà cura, entro il 31 dicembre di ogni anno, di aggiornare le informazioni dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA);
 - Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio comunale;
1. Di comunicare all'interessato copia del presente decreto per opportuna conoscenza;
 2. Di pubblicare il presente provvedimento nella parte specifica del sito istituzionale denominata "amministrazione trasparente" del Comune di Bagnaria Arsa, Torviscosa e Bicinicco.

 IL SINDACO
Dott. Cristiano TIUSSI

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Sindaco
F.to Cristiano TIUSSI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Del suesteso decreto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 11-04-2017 al 26-04-2017
Lì 11-04-2017

Il Responsabile
F.to Danielis Elena